



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

**Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea**

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Pietro Caccialanza

Presidente

Ilaria Mazzei

Giudice relatore

Viola Nobili

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale *ex artt.* 35 bis D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al **n.22384/2019 R.G.** promosso da:

elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Emilia n. 5, presso lo studio dell'avv. M. Beatrice Sciannamblo che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Lorenzo Chidini, per delega in atti;

ricorrente/opponente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

convenuto/opposto

con l'intervento obbligatorio del **PUBBLICO MINISTERO**

Svolgimento del procedimento

Con ricorso *ex artt.* 35 D.Lvo 25/2008 depositato il 10 maggio 2019, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente

Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede,

ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale il

La Commissione Territoriale si è costituita in data depositando apposita memoria a cui era allegata la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8).

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

E' stata fissata udienza di comparizione tenutasi il 18.11.2020 nel corso della quale la ricorrente rendeva le dichiarazioni richiamate nel relativo verbale di causa.

La causa veniva quindi discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 26.2.2021.

La ricorrente, sentita il giorno davanti alla Commissione Territoriale, dichiarava:

Quanto ai possibili rischi in caso di ritorno in Honduras la ricorrente dichiarava alla Commissione di

Sentita il 18.11.2020 davanti al giudice relatore, la ricorrente così dichiarava come da verbale:

Motivi della decisione

In primo luogo, circa la valutazione di credibilità del narrato, non ci sono ragioni per dubitare che la richiedente sia cittadina honduregna; solo parzialmente credibile è invece il racconto circa le ragioni che l'avrebbero spinta a lasciare il Paese e cioè

Ed invero, da un lato occorre dare rilevanza al noto, altissimo tasso di criminalità diffuso in Honduras, tale da renderlo uno dei Paesi più pericolosi del mondo; dall'altro lato però non risulta sufficientemente circostanziata -

Cio' premesso, dovendo esaminare le diverse forme di protezione internazionale previste dal nostro ordinamento, occorre ricordare che per il riconoscimento dello *status di rifugiato* è necessario, secondo il D.lgs.n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire atti persecutori:

- come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7);
- da parte dei soggetti indicati dall'art. 5: Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione;
- per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8 a mente del quale gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica.

Deve, altresì, apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 6: Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione delle condotte persecutorie.

Nella specie, tenuto conto di quanto raccontato dalla ricorrente, deve escludersi la sussistenza di atti persecutori in quanto le dedotte ragioni per cui la ricorrente avrebbe lasciato il proprio Paese non sono riconducibili alla fattispecie legale di persecuzione, trattandosi semmai di episodi di violenza e sopraffazione da parte di comuni criminali; non sussistono pertanto attuali,

concreti, credibili pericoli di persecuzione laddove la ricorrente dovesse far rientro nel proprio Paese.

Quanto poi alla *protezione sussidiaria*, tale forma di protezione viene riconosciuta laddove sussistano rischi, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa, la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; ovvero di correre un pericolo di vita o di incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007 non avendo la ricorrente descritto alcun tipo di rischio riconducibile a dette ipotesi.

Con particolare riferimento al rischio di essere coinvolta nella violenza di un conflitto armato generalizzato, va ricordato che l'art. 14 D.lgs. n.251/2007 (che costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c) richiama la definizione di "conflitto armato" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) secondo cui "*si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*". La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifica non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da "*violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo*" avendo il legislatore comunitario optato "*per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*", secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Non è dunque sufficiente l'esistenza di generiche situazioni di instabilità essendo invece necessario, ai fini della protezione sussidiaria, che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o comunque una parte rilevante di esso, nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno, è permeata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica.

La situazione generale dell'Honduras, secondo le informazioni aggiornate non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata nonostante il Paese sia considerato uno dei più violenti delle Americhe ed uno dei più pericolosi al mondo a causa dell'altissimo tasso di criminalità, legato soprattutto al traffico di droga ed alla presenza di gruppi criminali (le cosiddette *maras*). Le principali *maras* presenti in Honduras sono la MS13 e il Barrio 18, che operano principalmente nelle aree urbane quali Tegucigalpa e San Pedro Sula e nelle zone rurali vicine al confine con El Salvador. Entrambe le *gang* sono dedite all'estorsione e al traffico di droga e mantengono un saldo controllo all'interno dei penitenziari del Paese.

La maggior parte delle vittime degli omicidi causati dalla presenza delle *maras* sono i membri di *gang* rivali, i piccoli proprietari di attività commerciali che cercano di resistere alle estorsioni, i passeggeri nei servizi pubblici oppure chi è coinvolto in dispute per la proprietà dei

terreni. A causa di ciò, in Honduras, milioni di persone si trovano obbligate a dover fuggire dal Paese in cerca di condizioni di vita più dignitose. L'*International Crisis Group*, a febbraio 2021, riporta che il numero di sfollati in Honduras e El Salvador è pari a 833.600, di cui il 55% sono donne.

L'*International Crisis Group*, in un articolo pubblicato l'8 febbraio 2021, ha rilevato come le nefaste conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19 e la devastazione ambientale causata dai due uragani che hanno colpito l'Honduras nel novembre 2020, hanno di fatto agevolato la diffusione dei cartelli della droga e delle bande criminali, oltre che esacerbare la povertà, la disoccupazione, l'esclusione sociale e la corruzione statale.

Inizialmente sembrava che il Covid-19 avesse frenato alcune di queste attività illecite in quanto le misure restrittive, volte ad arginare la diffusione del virus, avevano ridotto gli spostamenti di persone e merci. Tuttavia, è stato osservato come la pandemia, nella seconda metà del 2020, ha contrariamente favorito le attività illegali. Si è riscontrato, infatti, un aumento nelle estorsioni, la ripresa della tratta di esseri umani e continui episodi di violenza. Questo è dovuto, principalmente, al fatto che i gruppi criminali si sono in poco tempo adattati ai cambiamenti indotti dalla pandemia, facendo persistere per tutto il 2020 gli stessi livelli di violenza presenti in passato.

I governi della regione del Triangolo del Nord, hanno finora risposto alla situazione di violenza con politiche repressive, le cosiddette politiche della "mano dura", le quali sembrano tuttavia non aver prodotto i risultati sperati. Difatti, il potere criminale sulle comunità e su parti dell'economia legale rimane incontrollato. Spesso le istituzioni statali e di sicurezza servono gli interessi criminali piuttosto che quelli pubblici, fallendo nel loro dovere di proteggere i cittadini. Questo è dovuto principalmente al fatto che il grado di corruzione statale in America centrale è molto elevato.

Gli episodi di violenza nei confronti dei civili da parte della Polizia continuano a persistere anche nel 2021. Una studentessa è stata uccisa poche ore dopo essere stata arrestata dalla Polizia in seguito alla violazione del coprifuoco imposto sulla base delle misure previste per il contenimento del Covid-19. Dall'8 al 10 febbraio 2021 alcune città dell'Honduras sono state teatro di diverse proteste; i manifestanti hanno, in particolare, protestato contro la brutalità della Polizia e la violenza di genere. Nella capitale Tegucigalpa, la Polizia ha arrestato cinque manifestanti, mentre a La Esperanza i manifestanti si sono scontrati con le forze armate, incendiando il cancello principale della stazione di Polizia.

Dai dati riportati da ACLED, fonte specializzata nel tracciare episodi relativi alla sicurezza, nel periodo di tempo compreso tra il 01/11/2020 e il 26/03/2021, in Honduras, si sono verificati 360 eventi con un numero totale di vittime pari a 243. Tra gli incidenti occorsi, particolare attenzione va a quelli di violenza contro i civili che hanno raggiunto il picco a gennaio 2021 (46 episodi di violenza) e alle proteste non violente che a febbraio dello stesso anno sono state 44. Sempre in questo arco temporale, invece, il numero di scontri tra gruppi armati e di proteste violente sembra essersi mantenuto piuttosto basso.

In conclusione, alla luce di tali dati e osservazioni, si evidenzia come la situazione in Honduras sia contraddistinta principalmente dalle attività criminali e violente delle *Maras*, dalle proteste di piazza e dall'uso eccessivo della forza da parte delle forze di Polizia. Pertanto, non è possibile argomentare che sussista in Honduras un conflitto armato caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata, tale da giustificare il riconoscimento della protezione di cui all'articolo 15 lettera C) della Direttiva Qualifiche, né che sussista un rischio specifico per la ricorrente, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.

Quanto invece al riconoscimento della *protezione umanitaria* si deve dare atto che ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI introdotto con D.L. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito in legge n. 173/2020 "non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a

trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine" disponendosi altresì che: "le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile".

Nel caso di specie, in considerazione della nuova e sopra richiamata normativa, deve ritenersi che ricorrano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Ed invero, la ricorrente vive in Italia da quasi 10 anni essendovi giunta nel 2013 e sin da allora abita in autonomia assieme alla sorella maggiore, al compagno di lei e alla nipotina di cui si occupa quando non è impegnata come _____; lavora infatti a tempo indeterminato (vedi documentazione depositata dalla difesa e relativa alla buste paga) mentre in Honduras non ha più alcun familiare.

L'eventuale rimpatrio della ricorrente comporterebbe quindi l'evidente violazione del suo diritto al mantenimento della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, oltre che delle nuove disposizioni di cui all'art. 19 comma 1.1. TU, come sopra richiamate.

Deve quindi essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla protezione umanitaria.

Le spese possono essere compensate tra le parti in ragione delle novità normative richiamate e applicate.

P.Q.M.

riconosce a

(Honduras) il diritto alla protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 TUI;

dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;

manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Milano, lì 26.2.2021

Il Presidente
Pietro Caccialanza

Il Giudice relatore
Ilaria Mazzei